DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

Art. 11

Inquadramento del personale di cui agli articoli 38, commi 3 e 12, e 39, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400

Il personale delle qualifiche funzionali e di quelle ad esaurimento di cui agli articoli 38, commi 3 e 12, e 39, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che risulti eccedente rispetto ai posti disponibili di ruolo nelle singole qualifiche viene inquadrato in soprannumero con decorrenza dalla data di entrata in vigore della predetta legge, salvo riassorbimento con le successive vacanze organiche nelle qualifiche corrispondenti.

Versione in vigore dal 28 gennaio 1991, non più in vigore dal 30 marzo 1991 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione
Estremi	Decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-sostegno-dell-occupazione-1991/art-11-inquadramento-del-personale-di-cui-agli-articoli-38-commi-3-e-12-e-39/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it